



Università degli Studi di Messina

SENATO ACCADEMICO Seduta del 04.04.2012 (ore 10,35)

* * * * *

Sono presenti il Magnifico Rettore Prof. Francesco Tomasello, Presidente (fino alle ore 13,05), il Pro Rettore Vicario, Prof.ssa Rita De Pasquale, ed i Proff. Giuseppe Bisignano, Preside della Facoltà di Farmacia; Vincenzo Chiofalo, Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria; Vincenzo Fera, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia; Signorino Galvagno, Preside della Facoltà di Ingegneria; Giacomo Maisano, Preside della Facoltà di Scienze mm.ff.nn.; Giovanni Moschella, Preside della Facoltà di Economia; Antonino Pennisi, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione; Andrea Romano, Preside della Facoltà di Scienze Politiche; Emanuele Scribano, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia; la Prof. Maria Antonella Cocchiara (09), Maurizio Monaco (08), rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari); i Proff. Luigi Manasseri (04), Angela Mezzasalma (02), rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori associati); le Proff. Scolastica Serroni (03) e Elena Caliri (05), rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (ricercatori universitari); la Prof.ssa Maria Enza La Torre, Vice Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento; i rappresentanti degli studenti Sigg. Francesco Antonuccio, Antonio Demoro, Gabriele Laganà, Federica Mulè; l'Avv. Giuseppe Cardile, Direttore Amministrativo, Segretario.

Assenti giustificati i Proff. Salvatore Berlingò, Preside della Facoltà di Giurisprudenza; Giovanna Valenti (01), rappresentante delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari); Giuseppe Giordano (06), rappresentante delle aree scientifico-disciplinari (professori associati); il Dott. Fabrizio Sottile, in rappresentanza degli specializzandi.

E', altresì, presente il Prof. Giuseppe Pio Anastasi, Coordinatore del Collegio dei Pro Rettori, ai sensi dell'art. 9, comma 9, dello Statuto di Autonomia dell'Università.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono anche presenti la Sig.ra Flavia De Salvo, Responsabile del Settore Segreteria Senato Accademico, la Sig.ra Dionisia Vinti, Responsabile dell'Ufficio Istruzione delibere Segreteria Senato Accademico e la Dott.ssa Roberta Giuffrida, che coadiuvano nella verbalizzazione.

Risulta, altresì, presente la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

* * * * *

III - RILIEVI DEL MIUR SULLO STATUTO DI ATENEIO: APPROVAZIONE DEFINITIVA.

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato	
Struttura interessata esecuzione	Rettorato Area Organi Collegiali, Servizi Amministrativi e documentali	
Altre strutture interessate		

Il Rettore ricorda al Senato Accademico che, con nota prot. n.55403 del 31.10.2011, questo Ateneo ha trasmesso al MIUR, per il controllo previsto dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989 n.168 e dal comma 7 dell'art. 2 della legge 30.12.2010 n. 240, le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 24/10/2011 e del 29/10/2011, e dal Senato Accademico, nelle sedute del 25/10/2011 e del 29/10/2011, con le quali è stato adottato il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, conformemente alle disposizioni della Legge n. 240/2010. Con nota prot. n.1243 del 07.03.2012, assunta al protocollo d'Ateneo al n. 13588 del 08.03.2012, il MIUR ha formulato osservazioni e richieste di modifica rispetto al testo inviato. Le considerazioni espresse, recita testualmente la predetta nota, *“sono finalizzate a recepire in modo puntuale le novità introdotte dalla legge ed i principi in essa contenuti, coordinando altresì lo Statuto alle disposizioni normative vigenti nelle materie da esso disciplinate”*.

Il Rettore riferisce che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 03.04.2012, ha già espresso parere favorevole in merito a tutto il testo statutario, apportando solo alcune modificazioni all'articolo 10, comma 7, lettera e), al fine di specificare, conformemente ai rilievi ministeriali, che i regolamenti dell'Ateneo, debbono essere approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, e agli artt. 56, comma 4, e 61. Infatti, al fine di armonizzare il testo statutario con i rilievi ministeriali il Consiglio di Amministrazione ha convenuto di modificare l'art. 56, comma 4, sostituendo le parole *“autonomo di spesa”* con le seguenti parole: *“con autonomia amministrativa e gestionale”* e l'art. 61, sostituendo le parole *“di spesa”* con le seguenti parole: *“amministrativa e gestionale”*

Il Senato Accademico procede, quindi, all'esame degli articoli dello Statuto in merito ai quali il Ministero ha formulato osservazioni, votando, articolo per articolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, le necessarie modificazioni e/o abrogazioni.

Con riferimento all'art. 8, il MIUR asserisce che: *“La limitazione dell'elettorato passivo agli “studiosi scientificamente attivi” non è legittima. Essa costituisce, infatti, una*

limitazione dei diritti pubblici soggettivi che, come tale, deve avere un adeguato fondamento legislativo”.

Si propone, pertanto, di modificare l’articolo in esame eliminando al comma 1 le seguenti parole *“alle cariche elettive previste dal presente Statuto, nonché”*, in modo da mantenere la limitazione relativa ai docenti scientificamente attivi unicamente ai fini dell’accesso ai fondi di ricerca di Ateneo.

Sempre con riferimento al suddetto rilievo, si propone di modificare anche il comma 3 dell’art. 9 eliminando dal terzo periodo le seguenti parole *“che attesti il possesso della qualità di docente scientificamente attivo in base ai parametri stabiliti dal presente statuto,”* e sostituendo, di seguito, le parole *“ed i programmi relativi”* con le seguenti *“e dai relativi programmi.”*

Con riferimento all’art. 9, comma 5, secondo periodo, il MIUR formula il seguente rilievo: *“Si evidenzia che, in caso di cessazione anticipata, il mandato del Rettore neo-eletto deve decorrere dall’atto di nomina e durare per il periodo previsto dall’art. 2, c. 1, lett. d) della legge 240/2010, senza che si possano aggiungere altri periodi. Occorre, pertanto, riformulare la norma in esame affinché non sia consentito che il mandato del Rettore ecceda il sessennio previsto dalla legge”.*

Si propone, pertanto, di modificare il secondo periodo del comma 5 dell’articolo in esame eliminando le seguenti parole *“successivo all’anno accademico in corso”*.

Con riferimento all’art. 9, comma 9, lettera j), il MIUR formula il seguente rilievo: *“Si richiede di specificare i casi in cui le convenzioni e i contratti richiedono la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione”.*

Si propone, pertanto, di modificare la lettera j) del comma 9 dell’articolo in esame inserendo dopo la parole *“stipulare”* le seguenti parole *“, previa delibera del Consiglio di Amministrazione,”*.

Con riferimento all’art. 9, comma 9, lettera m), il MIUR osserva che: *“Occorre esplicitare la competenza del Rettore ad irrogare (e non soltanto promuovere) i procedimenti disciplinari che possono dar luogo a sanzioni non superiori alla censura. Infatti, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 10 della legge n. 240/2010 si evince che tale principio, previsto dall’art. 88 del R.D. n. 1592/1933, non sia stato abrogato, neanche implicitamente, dalla legge di riforma. Rimane peraltro nella facoltà degli Atenei di*

prevedere il parere consultivo del Collegio disciplina anche nei procedimenti che possono dar luogo ad una sanzione non superiore alla censura”

Si propone, pertanto, di modificare la lettera m) del comma 9 dell’articolo in esame inserendo dopo la parola “disciplinare” le seguenti parole “*e irrogare sanzioni non superiori alla censura, previo il parere consultivo del collegio di disciplina,*”

Con riferimento all’art. 10, comma 6, lettera f), il MIUR asserisce che: “*Non si ritiene legittima la previsione delle dimissioni del Senato Accademico ove la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore non sia approvata, né la limitazione dell’attività dello stesso all’ordinaria amministrazione: la prima, in quanto si tratta di ipotesi non prevista dalla legge, che peraltro rischia di “sterilizzare” l’istituto della sfiducia; la seconda, in quanto, oltre a non essere prevista dalla legge, rischia di compromettere il funzionamento dell’Ateneo”*

Si propone, pertanto, di modificare la lettera f) del comma 6 dell’articolo in esame eliminando l’intero sesto periodo e sostituendo, nell’ultimo periodo, la parole “*dall’insediamento del nuovo Senato*” con le parole “*dalla presentazione della precedente mozione di sfiducia*”.

Con riferimento all’art. 10, comma 7, lettera e), il MIUR testualmente scrive: “*In linea con il dettato dell’art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010, dal quale emerge il principio generale della condivisione delle modifiche statutarie da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, si ritiene necessario che il previo parere espresso dal Consiglio di Amministrazione debba essere favorevole (e non meramente obbligatorio). Si ricorda inoltre in proposito che è tuttora vigente il principio per il quale gli statuti sono deliberati dagli organi competenti dell’università a maggioranza assoluta dei componenti (art. 6 della legge n. 168 del 1989), per cui entrambe le delibere devono essere adottate con la predetta maggioranza”*

Si propone, pertanto, di modificare la lettera e) del comma 7 dell’articolo in esame “*l’approvazione, previo parere del Consiglio di amministrazione, delle modifiche dello statuto e del codice etico, del regolamento generale nonché dei restanti regolamenti di Ateneo, dei regolamenti dei Dipartimenti, delle Strutture interdipartimentali di raccordo e delle altre strutture didattiche e scientifiche in materia di didattica e di ricerca. Ove tali regolamenti dispongano in materia di didattica e di ricerca, essi sono approvati previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione” nel seguente modo: “l’approvazione **con le modalità previste dal presente Statuto, previo parere del Consiglio di Amministrazione, del***

regolamento generale e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, delle modifiche allo Statuto stesso, del codice etico, del regolamento didattico di Ateneo, nonché dei restanti regolamenti di Ateneo, dei regolamenti dei Dipartimenti, delle Strutture interdipartimentali di raccordo e delle altre strutture didattiche e scientifiche in materia di didattica e di ricerca. [xxx]”.

Con riferimento all’art. 10, comma 8, il MIUR formula il seguente rilievo: *“Occorre riformulare la disposizione prevedendo che il quorum strutturale del Senato accademico corrisponda almeno alla maggioranza assoluta dei componenti, pari a 17 unità. Inoltre, con riferimento al secondo periodo della norma in esame, è necessario che nel calcolo della maggioranza necessaria per il raggiungimento del quorum strutturale non rilevi la giustificazione dell’assenza, poiché le regole di calcolo del numero legale devono essere affidati a meccanismi il più possibile certi, soprattutto dopo che la riforma universitaria ha tendenzialmente ridotto il numero dei componenti degli organi in questione”*

Si propone, pertanto, di modificare il primo periodo del comma 8 dell’articolo in esame sostituendo le parole *“siano presenti almeno sedici componenti”* con le seguenti parole: *“sia presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti”* ed eliminare dal secondo periodo le parole *“e non incide al fine del computo del numero legale”*.

Con riferimento all’art. 11, comma 2 e comma 3, secondo periodo, il MIUR rileva che: *“Le disposizioni che prevedono la non rinnovabilità del mandato per i componenti del C.d.A. non sono legittime in relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. m) della legge n. 240/2010, ai sensi del quale per tutti i consiglieri di amministrazione vale il principio della rinnovabilità del mandato per una sola volta”*

Si propone, pertanto, di sostituire il comma 2 dell’articolo in esame *“I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili, eccezion fatta dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta”* nel seguente modo: *“I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni e [xxx] sono [xxx] rieleggibili **anche consecutivamente una sola volta**, eccezion fatta dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta”* e di modificare il comma 3 dell’articolo in esame eliminando per intero il secondo ed il terzo periodo.

Con riferimento all’art. 11, comma 5, il MIUR asserisce che: *“Non si ritiene coerente con lo spirito della legge n. 240/2010 la designazione, da parte del Senato Accademico, di un*

numero di membri del Consiglio di Amministrazione pari alla totalità dei componenti dell'organo non elettivi o membri di diritto, pur se "prescelti" dal Collegio dei direttori di dipartimento "integrato". In proposito, si rimanda alla lettera che l'On.le Ministro ha inviato ai Rettori delle Università il 4 maggio 2011, nella quale si è sottolineato, con particolare riferimento ai componenti esterni dell'organo, che i consiglieri di amministrazione devono essere individuati in modo che non possano essere considerati come l'espressione diretta di un singolo organo interno, quale che esso sia. Si ritiene, peraltro, che tale indicazione possa riguardare l'intera composizione del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire il ruolo di garanzia e terzietà dei consiglieri. Inoltre, si osserva che l'organo proponente i membri del Consiglio di amministrazione (Collegio dei direttori integrato) è composto a sua volta da componenti che fanno parte del Senato accademico, creando in tal modo una sovrapposizione tra organo proponente e organo deliberante. Occorre pertanto procedere alla riformulazione della disposizione, in particolare attribuendo ad organo diverso dal Senato la designazione di parte dei membri del Cda". ”

Si propone, pertanto, di sostituire il comma 5 dell'articolo in esame *“I soggetti sia interni che esterni all'Ateneo, italiani o stranieri, che aspirino a far parte del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a far pervenire al Rettore, a seguito di avviso pubblico, nei tempi e con le modalità stabiliti da apposito regolamento, il loro curriculum professionale, che sarà quindi sottoposto all'esame del collegio dei Direttori di Dipartimento, integrato dai dirigenti di ruolo dell'Ateneo. Qualora il numero di questi ultimi dovesse essere superiore ad un quarto dei componenti il collegio dei Direttori di Dipartimento, i dirigenti stessi designeranno al loro interno i membri aggiuntivi del collegio nella percentuale di un quarto suddetta. Compete al collegio integrato, una volta espletato l'esame suddetto, proporre, a maggioranza dei due terzi, al Senato Accademico una rosa di nomi, in numero comunque non superiore al triplo sia per la componente interna che per quella esterna, di soggetti considerati in possesso dei requisiti sopra indicati. Il Collegio deve presentare dettagliate relazioni, adeguatamente motivate. Il Senato Accademico effettua la scelta in seno alla rosa suddetta, con delibera motivata adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta nella seconda”* nel seguente modo: ***“I soggetti sia interni che esterni all'Ateneo, italiani o stranieri, che aspirino a far parte del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a far pervenire al Rettore, a seguito di avviso pubblico, nei tempi e con le modalità stabiliti da apposito regolamento, il loro curriculum professionale, che sarà quindi sottoposto all'esame di una commissione composta dai Direttori di Dipartimento, con esclusione di quelli già designati quali componenti del Senato Accademico, e dai dirigenti di ruolo dell'Ateneo. Qualora il numero di questi ultimi dovesse essere superiore ad***

*un quarto dei [xxx] Direttori di Dipartimento **componenti la commissione**, i dirigenti stessi designeranno al loro interno i membri aggiuntivi del collegio nella percentuale [xxx] suddetta. Compete **alla commissione**, una volta espletato l'esame suddetto, proporre, a maggioranza dei due terzi, **al Rettore e al Senato Accademico una rosa di nomi**, in numero comunque non superiore al triplo sia per la componente interna che per quella esterna, di soggetti considerati in possesso dei requisiti sopra indicati. **La commissione è tenuta a dare adeguata motivazione dell'esito dei propri lavori. Il Rettore designa, sentito il Senato Accademico, i due componenti esterni tra i nominativi indicati dalla Commissione. Il Senato Accademico sceglie i soggetti interni tra i nominativi indicati, con delibera motivata adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta nella seconda**".*

Conseguentemente, si propone di modificare la lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame, inserendo dopo la parola "messinese" le seguenti parole: "designati dal Rettore", nonché di modificare anche la lettera d) inserendo dopo le parole: "all'Ateneo stesso" le seguenti parole: " , designati dal Senato Accademico, ".

Con riferimento all'art. 11, comma 7, secondo periodo, il MIUR richiama quanto osservato sub art. 10, comma 8.

Si propone, pertanto, di modificare il primo periodo del comma 7 dell'articolo in esame, sostituendo al primo periodo le parole "di almeno sei componenti" con le seguenti parole "della maggioranza assoluta dei componenti" e di eliminare dal secondo periodo le parole "e non incide al fine del computo del numero legale".

Con riferimento all'art. 12, comma 1, lettera m), il MIUR formula il seguente rilievo: "Si ritiene opportuno integrare la disposizione in esame inserendo, alla fine del periodo, le seguenti parole: "nel rispetto della normativa vigente"

Si propone, pertanto, di modificare la lettera m) del comma 1 dell'articolo in esame inserendo dopo la parola "sfruttamento" le seguenti parole " , nel rispetto della normativa vigente".

Con riferimento all'art. 14, comma 2, il MIUR formula il seguente rilievo: "Si osserva che, ai sensi della legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lett. n), l'incarico di Direttore generale è, diversamente da quanto indicato nella disposizione, rinnovabile. Si chiede pertanto di riformulare la disposizione eliminando le seguenti parole "per una sola volta".

Si propone, pertanto, di modificare il secondo periodo del comma 2 dell'articolo in esame: "Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di

diritto privato di durata triennale, rinnovabile per una sola volta” nel seguente modo: “Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale [xxx], rinnovabile [xxx]”.

Con riferimento all’art. 16, il MIUR rileva quanto segue: *“Si fa presente che, ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010 in tema di bilancio unico e revisione della disciplina contabile degli atenei, non può essere attribuita autonomia finanziaria e di bilancio a nessun centro dell’Ateneo. Si evidenzia inoltre la non opportunità di prevedere con una disposizione di rango statutario l’istituzione del Collegio dei segretari; anche in considerazione delle funzioni ad esso attribuite, l’organismo troverebbe una migliore collocazione in altre fonti regolamentari dell’Ateneo”.*

Si propone, pertanto, di eliminare interamente l’art. 16 e di modificare, conseguentemente l’elencazione di cui all’art. 13, comma 1, lett. b).

Con riferimento all’art. 17, comma 3, lett. a), il MIUR asserisce che: *“Si ritiene opportuno integrare il periodo inserendo, alla fine della frase, le seguenti parole: “per quanto di competenza”.*

Si propone, pertanto, di modificare la lettera a) del comma 3 dell’articolo in esame inserendo dopo le parole *“dell’Università”* le seguenti parole *“, per quanto di competenza”.*

Con riferimento all’art. 18, comma 2, il MIUR formula il seguente rilievo: *“Si esprimono perplessità sulla previsione dell’elezione per i componenti del collegio di disciplina. A tal proposito, si evidenzia l’opportunità di prevedere quantomeno una preselezione dei possibili candidati con riferimento all’accertamento del possesso di competenze specifiche in materia ”*

Si propone, pertanto, di sostituire il comma 2 dell’articolo in esame *“Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, da tre professori associati e da tre ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due supplenti per ciascuna categoria. L’elettorato attivo spetta a tutti i docenti, anche a tempo definito, che votano per la rispettiva fascia di appartenenza, secondo modalità definite da apposito regolamento adottato dallo stesso collegio a maggioranza dei suoi componenti. In prima costituzione i componenti del Collegio di disciplina sono designati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e non sono rieleggibili.”* nel seguente modo: *“Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, da tre professori associati e da tre ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime*

di tempo pieno, nonché da due supplenti per ciascuna categoria. [xxx] I componenti del Collegio di disciplina sono designati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione tra docenti in possesso di competenze specifiche in materia. I componenti durano in carica tre anni e [xxx] possono essere designati per un ulteriore mandato. Ai fini dell'accertamento delle competenze specifiche, una apposita commissione, composta dai Direttori di Dipartimento con esclusione di quelli eletti nel Senato Accademico, proporrà al Senato Accademico stesso una rosa di candidati almeno pari al doppio del numero dei componenti effettivi da designare”.

Con riferimento all'art. 18, comma 7, primo periodo, il MIUR formula il seguente rilievo: *“Si osserva che, coerentemente con quanto disposto dal decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, all'art. 49, comma 1, lett. d) le parole “dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione” devono essere sostituite dalle seguenti “dall'avvio del procedimento disciplinare”*

Si propone, pertanto, di modificare il comma 7 dell'articolo in esame, sostituendo, alla fine del primo periodo, le parole *“dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione”* con le seguenti parole: *“dall'avvio del procedimento disciplinare”*.

Con riferimento all'art. 21, comma 1, il MIUR asserisce che: *“La limitazione dell'elettorato passivo per gli studenti candidati al Nucleo di Valutazione, consistente nel conseguimento di almeno 60 crediti formativi, non è legittima. Essa costituisce, infatti, una limitazione dei diritti pubblici soggettivi che, come tale, deve avere un adeguato fondamento legislativo. Occorre pertanto eliminarla.”*

Si propone, pertanto, di modificare il comma 1 dell'articolo in esame, eliminando dal quarto periodo le seguenti parole *“aver conseguito almeno 60 crediti formativi ed”*.

Con riferimento all'art. 22, comma 1, il MIUR formula il seguente rilievo: *“Si chiede che la norma di legge in tema di iscrizione al registro dei revisori contabili vada interpretata nel senso che tale requisito sia riferito ai componenti effettivi dell'organo e non a quelli supplenti. Inoltre, occorre eliminare, alla fine del terzo periodo, le seguenti parole “tra i dirigenti e funzionari del Ministero stesso” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p), della legge 240/2010, come modificato dal decreto legge n. 5/2012”*

Si propone, pertanto, di modificare il comma 1 dell'articolo in esame, eliminando alla fine del quarto e del quinto periodo le seguenti parole *“tra dirigenti e funzionari del Ministero*

stesso”, e di inserire, nell’ultimo periodo, dopo la parola “*revisori*” la seguente parola “*effettivi*”.

Con riferimento all’art. 23, comma 2, il MIUR osserva che: “*Si ritiene necessario precisare nello statuto la natura e le funzioni delle “strutture didattiche speciali” anche con espresso rinvio alla normativa di riferimento, in quanto tali strutture non sono previste dal nuovo assetto organizzativo delineato dalla legge n. 240/2010*”

Si propone, pertanto, di modificare il comma 2 dell’articolo in esame, sostituendo al secondo periodo, le parole “*strutture didattiche speciali*” con le seguenti parole “*scuole di specializzazione*”.

Con riferimento all’art. 24, comma 1, il MIUR asserisce che: “*Si ritiene necessario, coerentemente con il principio di semplificazione previsto dalla legge di riforma, integrare la disposizione in esame specificando che le sezioni costituiscono mere articolazioni dipartimentali, istituite in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico*”

Si propone, pertanto, di modificare il comma 1 dell’articolo in esame, inserendo al secondo periodo dopo la parola “*sezioni*” le seguenti parole: “*istituite in ragione esclusivamente di specifiche esigenze di carattere scientifico*”.

Con riferimento all’art. 24, comma 8, il MIUR rileva che: “*Si ritiene necessario precisare, in coerenza con la ratio dell’art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 240/2010, il limite massimo temporale entro il quale deve procedersi alla disattivazione del Dipartimento la cui composizione scenda al di sotto dei requisiti minimi prescritti dalla legge, fissando tale limite ad un anno*”

Si propone, pertanto, di modificare il comma 8 dell’articolo in esame, sostituendo al secondo periodo la parola “*sciolto*” con le seguenti parole “*disattivato entro il termine di un anno.*” ed eliminando, di seguito, le parole “*esso continua tuttavia ad operare fino all’adozione del successivo documento di programmazione triennale dell’Ateneo*”.

Con riferimento all’art. 25, il MIUR formula il seguente rilievo: “*E’ necessario prevedere che al Dipartimento compete esclusivamente la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori, la cui approvazione spetta al Consiglio di amministrazione (art.2, comma 1, lett. h), della legge n. 240/2010, che rinvia agli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 2, lett. d) della medesima legge*”

Si propone, pertanto, di modificare l'articolo in esame, sostituendo all'ultimo periodo le parole *“procede alle”* con le seguenti parole *“propone al Consiglio di Amministrazione”*.

Con riferimento all'art. 27, comma 1, lett. d), il MIUR testualmente scrive: *“Si ricorda che compete ai Dipartimenti l'approvazione della proposta di budget come elemento propedeutico all'approvazione del bilancio unico di ateneo. Occorre, pertanto, integrare la disposizione facendo espresso riferimento al rispetto del principio del bilancio unico previsto dalla legge 240/2010”*

Si propone, pertanto, di modificare la lettera d) del comma 1 dell'articolo in esame : *“approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo”* nel seguente modo: *“approvare la proposta di budget che lo riguarda”*.

Con riferimento all'art. 37, comma 1, lett. b), il MIUR formula il seguente rilievo: *“Si chiede di riformulare la norma tenendo conto che l'art. 2, comma 2, lett. f) della legge n. 240/2010 prevede che i componenti dell'organo deliberante della struttura di raccordo (ulteriori rispetto ai Direttori di Dipartimento e alla rappresentanza studentesca) devono essere “scelti” esclusivamente nell'ambito delle seguenti categorie (e, quindi, rappresentanti soltanto di tali categorie): componenti delle giunte dei dipartimenti, coordinatori dei corsi di studio o di dottorato ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura. La disposizione in esame, invece, prevede la partecipazione nell'organo deliberante di tutti i coordinatori dei consigli di corso di studio”*.

Si propone, pertanto, di sostituire la lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame: *“dai coordinatori dei Consigli di Corso di studio”* con la seguente: *“da una rappresentanza dei coordinatori dei Consigli di Corso di studio, dei coordinatori dei dottorati di ricerca e dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti, in misura complessiva non superiore al dieci per cento dei componenti i Consigli dei Dipartimenti”*, nonché, conseguentemente, di eliminare per intero il primo ed il secondo periodo del comma 2 dell'articolo in esame e, al terzo periodo dello stesso, di aggiungere dopo la parola *“definisce”* le seguenti parole *“il numero e”*.

Con riferimento all'art. 39, comma 3, lett. b) e c), il MIUR richiama quanto osservato sub art. 37, comma 1, lettera b).

Si propone, pertanto, di sostituire la lettera b) del comma 3 dell'articolo in esame: *“dai coordinatori dei Consigli di corso di studio”* con la seguente: *“da una rappresentanza dei*

coordinatori dei Consigli di Corso di studio, dei coordinatori dei dottorati di ricerca, dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti e dei docenti Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata, in misura complessiva non superiore al dieci per cento dei componenti i Consigli dei Dipartimenti” e di eliminare per intero la lettera c), nonché, conseguentemente, di eliminare per intero il primo ed il secondo periodo del comma 4 dell’articolo in esame e, al terzo periodo dello stesso, di aggiungere dopo la parola “definisce” le seguenti parole “il numero e” .

Con riferimento all’art. 44, comma 1, il MIUR formula il seguente rilievo: *“Si osserva che in linea di principio la cause di ineleggibilità ed incompatibilità delle rappresentanza negli organi collegiali, in quanto limitative dei diritti pubblici soggettivi, sono di stretta interpretazione con riguardo alle ipotesi previste dalla legge, almeno per le cariche disciplinate da fonti di rango primario. Occorre, pertanto, riesaminare la disposizione in coerenza con quanto osservato”*

Si propone, pertanto, di modificare il comma 1 dell’articolo in esame: *“Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l’amministrazione e i servizi generali dell’Università; le modalità di elezione degli organi universitari; le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza di tutte le rappresentanze negli organismi collegiali dell’Università, non previste dalla legge e dallo Statuto; le modalità di costituzione di strutture speciali per la didattica e la ricerca e di strutture di servizio; quanto altro previsto dallo Statuto e dalle leggi vigenti.” nel seguente modo: “Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l’amministrazione e i servizi generali dell’Università; le modalità di elezione degli organi universitari; le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza di tutte le rappresentanze negli organismi collegiali dell’Università, **nei modi e nei termini** previsti dalla legge e dallo Statuto; le modalità di costituzione di strutture speciali per la didattica e la ricerca e di strutture di servizio; quanto altro previsto dallo Statuto e dalle leggi vigenti.*

Con riferimento all’art. 44, comma 2, il MIUR osserva che: *“Occorre precisare che le delibere relative all’approvazione del regolamento generale di ateneo, del regolamento didattico e del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità richiedono l’adozione, da parte dell’organo competente, a maggioranza assoluta dei componenti (anche ove l’organo si esprima in sede consultiva) (Art. 6 legge 168/89). Si evidenzia inoltre che il regolamento generale di Ateneo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 240/2010 è di esclusiva competenza del Senato, per cui l’intervento in funzione consultiva del C.d.A. deve essere limitato ad un parere obbligatorio (ma non vincolante)”*

Si propone, pertanto, di modificare il comma 2 dell'articolo in esame: *“Il Regolamento generale è deliberato dal Senato accademico, su proposta del Rettore, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è quindi sottoposto ai controlli previsti dalla legge.”* nel seguente modo: *“Il Regolamento generale è deliberato dal Senato accademico a **maggioranza assoluta dei suoi componenti**, su proposta del Rettore, previo parere [xxx] del Consiglio di Amministrazione **espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti**, ed è quindi sottoposto ai controlli previsti dalla legge”*.

Sempre con riferimento al suddetto rilievo, si propone di modificare anche la lettera f) del comma 1 dell'art. 12, inserendo dopo la parola *“adotta”* le seguenti parole: *“, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,”*, nonché l'art. 45, comma 3, inserendo dopo le parole *“previo parere favorevole”* le seguenti parole: *“espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti,”*.

Con riferimento all'art. 51, comma 1, il MIUR rileva che: *“Con riferimento al primo periodo, si evidenzia che sia i dipartimenti che i centri di ricerca e di servizio, possono godere di autonomia di budget, e non di autonomia finanziaria e di bilancio, nel rispetto del principio del bilancio unico di ateneo previsto dalla legge n.240/2010. In coerenza con tale principio, si ritiene necessario eliminare il secondo periodo della disposizione in esame”*

Si propone, pertanto, di modificare il comma 1 dell'articolo in esame: *“I Dipartimenti e i Centri di ricerca e di servizio di interesse generale hanno autonomia finanziaria e di bilancio nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti che li riguardano. Il Consiglio di amministrazione individua con delibera motivata le strutture di ricerca e di servizio di interesse generale alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di bilancio”* nel seguente modo: *“I Dipartimenti [xxx] hanno autonomia **amministrativa e gestionale** nelle forme e nei limiti stabiliti **dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti** che li riguardano. Il Consiglio di amministrazione individua con delibera motivata **le ulteriori strutture dell'Ateneo dotate di autonomia amministrativa e gestionale**”* e di eliminare per intero il secondo comma.

Con riferimento all'art. 54, comma 3, il MIUR testualmente scrive: *“Si osserva che tutti i mandati, anche se parziali, rilevano ai fini del calcolo della durata massima delle cariche. Occorre, pertanto, riformulare in tal senso la disposizione in esame”*

Si propone, pertanto, di modificare l'articolo in esame, inserendo al comma 2 il seguente ultimo periodo: *“Ai fini della determinazione della durata massima delle cariche sono computati tutti i periodi anche parziali”* e modificando il comma 3: *“Nell'ipotesi di*

elezione anticipata o di surroga, il periodo intercorrente tra la data della elezione anticipata o della surroga e quella di scadenza del mandato non si computa ai fini dell'applicazione del principio di alternanza nelle cariche elettive” nel seguente modo: “Relativamente ai componenti degli organi collegiali, in caso di anticipata cessazione dalla carica e sempre che debbano ancora decorrere almeno due mesi della cessazione del mandato, si fa luogo alla sostituzione limitatamente al periodo mancante”.

Con riferimento all'art. 55, comma 5, il MIUR rileva che: *“Si ritiene la disposizione illegittima, in quanto la variazione di status dello studente già eletto è da considerarsi quale causa di ineleggibilità sopravvenuta. In tal caso il mandato deve cessare e deve provvedersi alla sostituzione del membro decaduto. Si chiede, pertanto, di riformulare la disposizione”*

Si propone, pertanto, di modificare il comma 5 dell'articolo in esame: *“Gli studenti fuori corso, oltre il primo anno, non hanno la legittimazione passiva alle cariche previste dal presente Statuto, ma non decadono da quelle cui sono stati eletti” nel seguente modo: “Gli studenti fuori corso, oltre il primo anno, non hanno la legittimazione passiva alle cariche previste dal presente Statuto e, qualora siano già componenti di organi elettivi, decadono dagli stessi”.*

Con riferimento all'art. 56, comma 6, il MIUR richiama quanto osservato sub art. 44, comma 1.

Si propone, pertanto, di eliminare per intero il comma 6 dell'articolo in esame.

Con riferimento all'art. 58, comma 1, il MIUR richiama quanto osservato sub art. 10, comma 8.

Si propone, pertanto, di eliminare per intero il secondo periodo del comma 1 dell'articolo in esame.

Con riferimento all'art. 58, comma 2, il MIUR formula il seguente rilievo: *“E' necessario riformulare la norma in questione prevedendo che nel calcolo della maggioranza necessaria per il raggiungimento dei quorum (strutturali e funzionali) degli organi collegiali rilevino sempre i rappresentanti degli studenti in quanto componenti a tutti gli effetti degli stessi”.*

Si propone, pertanto, di modificare il comma 2 dell'articolo in esame: *“Ai fini della determinazione del numero legale e del computo della maggioranza assoluta in tutti gli organi collegiali si tiene conto dei rappresentanti degli studenti solo se partecipano alla*

seduta, fatte salve le sedute del Consiglio di amministrazione” nel seguente modo: “Ai fini della determinazione del numero legale e del computo della maggioranza assoluta, in tutti gli organi collegiali si tiene conto di tutte le componenti del collegio aventi titolo a partecipare alla seduta, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno”.

Con riferimento all’art. 60, il MIUR asserisce che: *“Occorre riformulare la disposizione prevedendo che sia il Senato, per legge competente in materia di regolamento generale di Ateneo (art. 2, comma 1, lett. e) l. n. 240/2010), a disciplinare eventualmente le materie che, esclusivamente in prima applicazione, possono essere sottratte al regolamento generale ed affidate ad un regolamento provvisorio”.*

Si propone, pertanto, di modificare l’articolo in esame: *“In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni del presente statuto, il Rettore, previo parere vincolante del Senato accademico, disciplina con decreto, ove necessario, le materie riservate al Regolamento generale di ateneo.”* nel seguente modo: *“In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni del presente statuto, il [xxx] Senato accademico, **adotta, ove necessario, un regolamento provvisorio, [xxx] allo scopo di disciplinare** materie riservate al Regolamento generale di ateneo”.*

Con riferimento all’art. 62, comma 2, il MIUR richiama quanto osservato sub art. 10, comma 7, lettera e).

Si propone, pertanto, di modificare il comma 2 dell’articolo in esame inserendo dopo le parole *“previo parere favorevole”* le seguenti parole: *“espresso a maggioranza assoluta dei componenti”.*

Con riferimento all’art. 62, comma 4, il MIUR osserva che: *“L’entrata in vigore dello Statuto, in quanto fonte del diritto, deve avvenire decorso un congruo periodo di vacatio legis (15 giorni). Ciò peraltro non esclude che si possa ridurre, in casi di motivata urgenza, il predetto periodo fino a farlo coincidere con la data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.*

Si propone, pertanto, di modificare il primo periodo del comma 4 dell’articolo in esame: *“Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”* nel seguente modo: *“**Le modifiche statutarie entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che non sia diversamente disposto”.***

Con riferimento all'art. 62, comma 5, primo periodo, il MIUR richiama quanto osservato sub comma 4.

Si propone, pertanto, di modificare il primo periodo del comma 5 dell'articolo in esame *“Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”* nel seguente modo: *“Il presente Statuto entra in vigore **il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**”*.

Con riferimento all'art. 62, comma 5, secondo periodo, il MIUR formula il seguente rilievo: *“Si ritiene necessario eliminare il periodo in esame, in quanto le previsioni ivi contenute renderebbero applicabili le norme del nuovo statuto con effetto retroattivo senza alcuna ragionevole giustificazione che consenta di derogare ad un principio generale dell'ordinamento, quello della irretroattività delle norme giuridiche (art. 11, primo comma, delle c.d. preleggi)”*.

Si propone, pertanto, di eliminare per intero il secondo periodo del comma 5 dell'articolo in esame.

Inoltre, al fine di rendere più semplice operativamente l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento, stante la possibilità che alcuni corsi di studio facciano capo a più Dipartimenti, nonché di evitare possibili situazioni di disparità fra gli studenti aventi diritto al voto, si propone di eliminare dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 27 dello Statuto le seguenti parole: *“ovvero concorre assicurando almeno il 35% dei crediti formativi relativi ad attività di base e caratterizzanti”*.

Infine, al fine di armonizzare il testo statutario con i rilievi ministeriali si è convenuto di modificare anche l'art. 56, comma 4, sostituendo le parole “autonomo di spesa” con le seguenti parole: “con autonomia amministrativa e gestionale” e l'art. 61, sostituendo le parole “di spesa” con le seguenti parole: “amministrativa e gestionale”.

Si concorda, infine, di conferire mandato agli uffici competenti di rivedere l'intero testo statutario per un'ultima verifica e di effettuare eventuali ulteriori modifiche testuali e redazionali che risultino necessarie.

Al termine della votazione dei singoli articoli, **a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (n.25), considerata la presenza di n. 21 componenti aventi diritto al voto, con 21 voti favorevoli**

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA la legge n. 240/2010;

VISTE le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 24/10/2011 e del 29/10/2011, e dal Senato Accademico, nelle sedute del 25/10/2011 e del 29/10/2011, con le quali è stato adottato il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, conformemente alle disposizioni della Legge n. 240/2010;

VISTA la nota MIUR prot. n.1243 del 07.03.2012;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 03.04.2012;

VISTE le modifiche da apportare al testo statutario in ottemperanza ai rilievi sollevati dal MIUR con la succitata nota;

CONSIDERATE, inoltre, le modifiche da apportare al testo statutario al fine dell'armonizzazione dello stesso e di una sua più facile applicazione pratica;

CONSIDERATE le votazioni dei singoli articoli;

DELIBERA

di adottare, alla luce dei rilievi ministeriali, lo Statuto, il cui testo si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante, conferendo mandato agli uffici competenti di rivedere, per un'ultima verifica, l'intero testo statutario e di effettuare eventuali ulteriori modifiche testuali e redazionali che risultino necessarie.

La presente deliberazione sarà inviata al MIUR per gli effetti di cui al comma 9, terzo periodo, dell'art. 2 della legge n.240/2010.